

Votazioni 9 e 10 Aprile 2006

1 - Il Rappresentante di lista

La figura del Rappresentante di lista è prevista, nell'ambito della legge, per assicurare un controllo diretto sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali da parte delle strutture politiche che partecipano alla consultazione. E' ampiamente dimostrato che l'esito elettorale può essere condizionato da un insieme di irregolarità che, prese singolarmente, potrebbero essere giudicate di non grande rilevanza. Da qui scaturisce la necessità di esercitare una vigilanza attenta e continua sul totale rispetto, da parte dei componenti delle sezioni elettorali (Presidente e scrutatori), di tutte le prescrizioni e norme dettate dalla legge. Anche la più piccola ed apparentemente banale irregolarità, infatti, potrebbe nascondere un preciso disegno tendente ad incidere pesantemente sul risultato complessivo della votazione. Chi accetta l'incarico di rappresentante di lista, deve essere perfettamente conscio dell'**importanza del ruolo** affidatogli e della **responsabilità** che esso comporta nei confronti del partito e di tutti i cittadini che in esso si riconoscono.

Egli, infatti, è l'unico e vero garante di quella Sovranità Popolare sulla quale si fonda l'intero sistema democratico.

2 - Compiti a carattere generale

Il rappresentante di lista si presenta presso la sezione elettorale, alla quale è stato destinato, nel momento della costituzione dell'Ufficio di Sezione **alle ore 15.00 di sabato.**

Consegnata al Presidente la lettera di nomina, sottoscritta dai delegati di lista, prende posto nella parte riservata all'Ufficio di Sezione (art. 74 primo comma DPR 570/60 in luogo che gli consenta di poter seguire le operazioni elettorali. A quel punto, inizia la vera e propria **attività di vigilanza e controllo** che il Rappresentante di lista deve espletare. La sua presenza dovrà essere assicurata per tutto il tempo in cui si svolgeranno le operazioni elettorali. I rapporti con i componenti del seggio, ove possibile, dovranno essere improntati sulla massima cordialità, pur nella consapevolezza che ognuno di loro, in un momento di disattenzione, potrebbe compiere irregolarità e brogli a danno della lista rappresentata.

Egli ha la facoltà, e la deve esercitare, di:

- apporre la propria firma (per esteso e leggibile) sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre e agli accessi della sala delle elezioni;
- presentare dichiarazioni da inserire nel verbale;
- indossare, all'interno della sede del seggio, un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da lui rappresentata;
- votare, esibendo il certificato e/o tessera elettorale, presso la Sezione cui è stato distaccato.

3 - Compiti riferiti ai punti sensibili delle operazioni elettorali

a. Costituzione dell'ufficio elettorale (Sabato ore 15.00)

Prendere nota del numero delle schede pervenute dalla Prefettura. Evidenziare, con nota scritta, la eventuale non rispondenza fra il totale scritto sul pacco e quello effettivo delle schede.

Annotare il numero delle schede autentiche e verificare che le operazioni avvengano nel rispetto della Legge.

Apporre la propria firma (leggibile) sui sigilli:

- della scatola contenente le schede;
- della busta n. 1 contenente il materiale elettorale rimanente;
- delle porte e finestre della sala.

b. Operazioni preliminari all'apertura della votazione

(domenica ore 7.00)

Verificare l'integrità dei sigilli apposti nella fase precedente. Controllare che le urne vengano perfettamente sigillate chiedendo di apporvi la propria firma

c. Operazione di votazione

(domenica dalle ore 7.00 alle ore 22.00)

(lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00)

Pretendere che il Presidente verifichi, ogni volta, che la scheda consegnata all'elettore sia autentica, con la firma di uno scrutatore ed il timbro della sezione e che venga dal Presidente timbrata la tessera (Art.49 - DPR 370).

Prestare la massima attenzione, con nota scritta, nel caso in cui la scheda riconsegnata dall'elettore dopo il voto, risulti priva dell'autenticazione e prendere nota del nominativo.

Alle 22.00 di domenica chiusura della votazione.

Accertarsi che le urne contenenti le schede votate vengano sigillate come pure la busta n. 2 contenente tutte le carte, atti, documenti, matite e timbro.

Il Presidente, a questo punto, provvede alla chiusura e alla custodia dell'ufficio in modo che nessuno possa entrarvi, sigillando le finestre e chiudendo a chiave la porta, e affidando la custodia esterna dell'ufficio alla forza pubblica. È consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno dell'ufficio durante il tempo in cui rimane chiuso. Apporre la propria firma leggibile su urne, busta n. 2 e sui sigilli delle finestre e delle porte.

d. Operazioni di riscontro dopo la votazione

Lunedì subito dopo la votazione inizia lo scrutinio.

Controllare che il Presidente sgomberi il tavolo da tutti gli oggetti, in particolare, le matite delle quali deve essere verificato il numero (Art. 53 primo comma DPR 570/60).

e. Operazioni di scrutinio

Controllare, durante lo spoglio, il rispetto della normativa e prendere nota delle schede bianche e di quelle nulle e annullate, evidenziando, per queste ultime, la motivazione, intervenendo con reclami scritti nel momento che si riscontrino irregolarità; per quanto concerne i voti validi o nulli. Porre la massima cura nel seguire ogni movimento delle schede che potrebbero essere dolosamente lacerate, segnate o macchiate dal Presidente o dagli scrutatori. Pretendere che le schede senza

espressione di voto (bianche) vengano immediatamente bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68 secondo comma DPR 570/60) per impedire che vengano successivamente utilizzate in maniera fraudolenta.

Verificare che il verbale venga compilato, in ogni sua parte, senza correzioni effettuate con il bianchetto o in maniera non regolamentare (va riquadrato il campo da correggere e, a fianco va scritto il dato corretto e la firma di chi ha effettuato la correzione); apporre la propria firma sui bordi delle pagine delle due copie del verbale e accertarsi che le schede valide, alla fine dello spoglio, vengano numerate sul retro. Prendere nota dei voti conseguiti dalle singole liste.

Completare e far pervenire “Rapporto di seggio” unitamente alla copia degli eventuali reclami, al proprio Centro di raccolta nella maniera più rapida possibile.

4 - Avvertenze particolari

Il rappresentante di lista dovrà portare al seguito l'occorrente per scrivere (carta e penna). Egli potrà presentare, al Presidente del Seggio, le dichiarazioni che ritiene di far inserire nel verbale.

Tali dichiarazioni dovranno evidenziare, in modo sintetico e circostanziato, le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni elettorali.

Il Presidente è **obbligato a verbalizzarle** (art. 54 DPR 570/60).

C'è da tenere presente che, per legge, qualsiasi decisione su incidenti o contestazioni, viene adottata, in prima persona, dal Presidente del Seggio, udito il parere degli scrutatori (art. 54 DPR 570/60). Il rappresentante di lista, quindi, pur non entrando nel processo decisionale, può solo presentare reclami avverso le decisioni pretendendo che gli stessi vengano riportati nel verbale.

Nel momento in cui il Rappresentante di lista vedesse seriamente compromesso l'espletamento del proprio mandato, si metterà in contatto con il proprio Centro per chiedere il sostegno adeguato.

In nessun caso, pertanto, il Rappresentante di lista dovrà accettare provocazioni, ed arrivare allo scontro diretto con i componenti del seggio che, come tali, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali (art. 24 DPR 570/60). Il Rappresentante di lista **titolare**, se necessario, può essere sostituito da quello di **riserva** assicurando, comunque la continuità del servizio.

Composizione del Seggio Elettorale

In ogni sezione elettorale è costituito un Seggio composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno a scelta del Presidente assume le funzioni di Vice Presidente e di un Segretario scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del Seggio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali. Per la validità delle operazioni del Seggio dovranno essere sempre presenti almeno tre membri, fra i quali Il Presidente o il Vice-Presidente. Per le operazioni di scrutinio è richiesta la presenza di cinque membri.

Il Presidente del Seggio

Il Presidente del seggio è nominato dalla Corte d'Appello; solo nel caso di assenza per gravi motivi la nomina del Presidente può essere fatta anche dal Comune. Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, su tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sulla nullità delle schede e dei voti. Nel verbale delle attività del seggio, il Presidente dovrà far menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati e delle decisioni adottate.

Gli Scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dal Comune e hanno l'obbligo di assistere a tutte le operazioni di voto. In caso di assenza di uno scrutatore al momento della costituzione del seggio, il Presidente può nominare al suo posto il primo elettore che si presenta. Gli scrutatori provvedono alla autenticazione delle schede, alla identificazione degli elettori, alle operazioni di scrutinio ed al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di voto. Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito dal Presidente, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti o sull'assegnazione di voti contestati e nel caso intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala di votazione, ma non hanno potere decisionale. Tuttavia in materia di polizia, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza Pubblica entri e resti nella sala del voto, il Presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta.

I Rappresentanti di Lista

1. Come vengono designati

Le forze politiche indicano attraverso i propri delegati di lista, con dichiarazione autenticata, due rappresentanti presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale, uno effettivo ed uno supplente.

Le designazioni possono essere fatte, entro il giovedì precedente la votazione, al Segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di Seggio, o direttamente a questi ultimi il sabato mattina durante le operazioni di firma delle schede di votazione o il sabato pomeriggio purchè prima delle ore 15.00 quando hanno inizio le operazioni di costituzione e insediamento della sezione elettorale.

La designazione dei rappresentanti non è valida, se chi la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature.

La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da notai, giudici di pace, giudici conciliatori, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia ed i consiglieri comunali e provinciali che abbiano comunicato la loro disponibilità. I rappresentanti delle liste devono essere, rispettivamente, elettori della Provincia, del Comune o del Collegio. Il rappresentante di lista dovrà aver cura di provvedere al ritiro del documento di designazione in tempo

utile presso la sede del partito. La designazione del Rappresentante di lista è valida anche per le eventuali successive votazioni di ballottaggio.

2. Quali sono le funzioni del rappresentante di lista

Per tutelare gli interessi del Partito, in tutte le fasi delle operazioni elettorali, il rappresentante di lista dovrà svolgere le seguenti attività:

- assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio o comunque sempre in un luogo che permetta di seguire le operazioni elettorali al fine di controllare che non ci siano irregolarità sia nella votazione che nello scrutinio delle schede;
- fare immediatamente inserire nel verbale proprie dichiarazioni in merito ad eventuali irregolarità a danno del Partito;
- apporre la sua firma sui sigilli delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio per evitare che siano manomessi. In particolare il rappresentante di lista dovrà verificare, al momento della costituzione del seggio, che le urne, che conterranno successivamente le schede votate, prima di essere chiuse e sigillate, siano vuote.
- controllare che i rappresentanti delle altre liste non facciano propaganda elettorale entro il raggio di m. 200 dal seggio e segnalare al Presidente della Sezione l'eventuale presenza di elementi estranei nello spazio riservato all'Ufficio.
- accertare l'identità di elettori, conosciuti personalmente, sprovvisti di documenti di riconoscimento.

All'interno della sezione elettorale, per svolgere la sua funzione, il rappresentante di lista deve portare un bracciale o altro distintivo con il contrassegno della nostra lista. Il rappresentante di lista può votare presso la Sezione alla quale è stato accreditato. In caso di disaccordo con il Presidente, il rappresentante di lista deve rivolgersi ad un pubblico ufficiale, il quale rappresenta il Sindaco e può intervenire nei casi consentiti dalla legge.

Il rappresentante di lista, pur dovendo pretendere che venga posta a verbale ogni sua osservazione, dovrà cercare di stabilire un buon rapporto con i componenti del seggio evitando ogni forma di inutile conflittualità.

Il rappresentante che eserciti violenza o che turbi gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali può essere allontanato dal seggio su disposizione del presidente.

I lavoratori dipendenti che svolgono la funzione di rappresentante di lista hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni e hanno diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Gli interessati dovranno produrre una dichiarazione firmata dal Presidente del seggio che attesti la loro presenza. Durante l'esercizio delle loro funzioni i Rappresentanti di lista sono considerati, per ogni

effetto di legge, Pubblici Ufficiali. (T.U. 5 febbraio 1948 n. 26 art. 28 e L. 16 maggio 1956 n. 493 art. 18 comma 1°)

Gli Elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- mediante la presentazione di un documento di identità;
- per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio;
- per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio;
- per attestazione di un Rappresentante di lista.

L'elettore in ogni caso deve esibire il certificato e/o tessera elettorale o la sentenza che lo dichiara elettore del Comune o l'attestazione del Sindaco.

Elettori impediti fisicamente

All'elettore fisicamente impedito è consentito esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune. L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. L'accompagnatore può svolgere la sua funzione una sola volta e, a tal fine, il Presidente del seggio dovrà porre un'annotazione sulla tessera elettorale.

Elettori non iscritti nelle liste della Sezione

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del Comune, ovvero di un'attestazione del Sindaco;
- i membri del seggio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purchè muniti del certificato e/o tessera elettorale. In caso di elezione provinciale, queste stesse persone possono essere ammesse al voto purchè siano elettori di un Comune della Provincia ed in possesso del relativo certificato e/o tessera elettorale.
- i rappresentanti dei candidati e delle liste nelle elezioni per il Parlamento Nazionale, sia Camera che Senato, votano nella Sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purchè siano elettori del Collegio. In particolare i Rappresentanti di Lista dei Candidati nei Collegi Uninominali del Senato, per esercitare la loro funzione, devono essere elettori del Collegio Senatoriale.

Le Operazioni di Voto

E' importantissimo controllare la regolarità del voto. In particolare, occorre verificare che il presidente del seggio provveda a sostituire le schede danneggiate o sulle quali l'elettore abbia commesso un errore nel votare.

Il rappresentante di lista, dovrà assicurare la sua costante presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto per seguire il loro svolgimento.

Mezz'ora prima della chiusura delle operazioni di voto il rappresentante di lista dovrà necessariamente essere presente presso il seggio per seguire le operazioni di chiusura delle urne e le operazioni di spoglio delle schede.

Il rappresentante di lista, prima di lasciare il seggio la domenica sera, dovrà attendere che le urne siano chiuse e sigillate, i sigilli firmati e l'ufficio chiuso. Il rappresentante di lista dovrà essere presente presso il seggio la mattina seguente, 20 minuti prima dell'apertura delle urne e controllare che i sigilli apposti sull'ufficio e sulle urne siano integri.

Le operazioni di scrutinio

Il Presidente del seggio, prima di aprire l'urna contenente le schede votate, provvede a ripartire tra i componenti del seggio i compiti per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio. Innanzi tutto procede all'estrazione a sorte, fra gli scrutatori - escluso il Vice Presidente - di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna. Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di Vice Presidente e del Segretario, il Presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati. Le schede vengono estratte dall'urna una alla volta dallo scrutatore designato, vengono lette ed assegnate e successivamente poste nel contenitore per le schede già scrutinate.

Validità del voto

Il voto contenuto nella scheda deve essere ritenuto valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà dell'elettore. Se esiste il minimo dubbio sulla validità del voto di una scheda a favore del Partito, il rappresentante di lista non dovrà accettare la dichiarazione di nullità, ma richiederne l'inserimento fra le schede contestate. E' essenziale controllare la compilazione del verbale perchè, nel successivo esame, fanno testo solo i dati contenuti nel verbale.

Nullità del voto

Si ha nullità di voto quando la scheda pur essendo stata votata presenta irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del voto.

Il voto è nullo quando: la scheda presenti segni e scritture tali da far ritenere, in modo indiscutibile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

- la scheda non sia del modello prescritto dalla legge o non porti la firma ed il bollo richiesti;

- il voto è stato espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale.

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore con esclusione quindi, di segni tipografici o d'altro genere.

Nullità della Scheda

Si ha anzitutto, la nullità della scheda nei casi indicati per la nullità del voto. Si ha inoltre nullità della scheda qualora risulti impossibile identificare il candidato prescelto. Ad esempio nel caso l'elettore abbia tracciato un segno su più di un simbolo o su più di un candidato. **Scheda bianca**

Si considera scheda bianca la scheda munita di timbro e firma che non porta alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

Registrazione delle Schede Bianche, Nulle o conteneti Voti Nulli

Le schede bianche, nulle o conteneti voti nulli debbono essere, di volta in volta, timbrate e firmate dal Presidente e da due scrutatori ed incluse in apposita busta per essere allegate al verbale. Esse vanno registrate sulle tabelle di scrutinio, negli appositi registri e del loro numero deve essere presa nota nei verbali.

Voti Contestati

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda per quanto concerne il voto in esse contenuto.

Nell'esame di tali schede deve essere tenuto sempre presente il principio sancito dalla legge che la validità del voto deve essere sempre concessa quando può desumersi la volontà dell'elettore, salvo i casi di segni di riconoscimento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (il cui parere non è però vincolante). Il Presidente dovrà riportare a verbale le proprie decisioni. I voti contestati e assegnati provvisoriamente valgono come quelli assegnati. Le decisioni del Presidente hanno carattere provvisorio in quanto le decisioni definitive vengono assunte dall'ufficio Centrale Circostrizionale.

E' pertanto compito fondamentale del rappresentante di lista provvedere a far verbalizzare al momento ogni contestazione da lui formulata in modo da permettere il riesame di tali schede.

E' obbligo del Presidente inserire a verbale le dichiarazioni richieste dal rappresentante di lista (art. 54 DPR 570/60).

Anche le schede contestate debbono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori ed incluse in buste distinte per i voti assegnati e non assegnati ed essere quindi allegate al corrispondente verbale.

Alcune esemplificazioni di voto.

VOTO VALIDO



Valido il voto alla lista (Art. 14, Testo Unico n. 533/93).

VOTO VALIDO



Valido il voto alla lista (quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno) Art. 69 del T.U., DPR. n. 361 del 30/03/1957.

VOTO NULLO



Il voto è nullo perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco

VOTO NULLO

Il voto è nullo perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

FAC-SIMILE DI RECLAMO

Al Presidente dell'Ufficio Elettorale

di Sezione n° Signor

**Il sottoscritto
nella qualità di rappresentante di lista di
chiede che la presente dichiarazione venga riportata nel verbale di sezione, ai
sensi dell'art. 53 ultimo comma e art. 54 terzo comma del DPR 570/60 (per le
Politiche art. 71 del DPR 361/57).**

DICHIARAZIONE

**Eventuali testimoni:
erano presenti i Signori _____**

Data Ora

Firma

DA NON DIMENTICARE

1. Per diventare rappresentanti di lista basta andare alla sede più vicine alla propria abitazione del tuo partito, comunicare il proprio nominativo e farsi delegare.

2. Per le Elezioni del Senato, possono svolgere le funzioni di rappresentante di lista soltanto coloro che sono residenti nel collegio. Per le Elezioni della Camera, invece, possono svolgere la suddetta funzione tutti coloro che sono residenti nella circoscrizione elettorale. In ogni caso può votare nella sezione del collegio dove è distaccato il rappresentante di lista residente in quel collegio. Analogamente per le Elezioni Amministrative, possono votare i rappresentanti di lista residenti negli stessi Comuni (Elezioni Comunali) o Province (Elezioni Provinciali) presso i quali svolgono il mandato.

3. Se le operazioni di spoglio vengono rinviate al giorno successivo, accertarsi che le buste siano tutte sigillate:

- buste del materiale elettorale rimanente;
- carte, timbri, matite, altri documenti;
- tagliandi;
- schede autenticate e non utilizzate

1. Non lasciare la sezione fin quando il Presidente non ha registrato tutto sul verbale, lo ha firmato e chiuso.

2. In caso di necessità telefonare alla sede piu' vicina del tuo partito

3. Essere sempre cortesi e gentili.